# REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/78 DELLA COMMISSIONE

**del 19 maggio 1978**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 976/78 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 ha reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (3) ; che, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una determinata operazione ottiene, dietro sua domanda, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo ; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 è applicabile unicamente se l'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi si risolve in uno svantaggio ; che occorre pertanto definire le condizioni nelle quali può essere ravvisata la nozione di svantaggio, tenendo conto di tutti gli elementi che potrebbero motivare il predetto annullamento ;

considerando che i nuovi tassi di conversione fissati con regolamento (CEE) n. 976/78 si applicheranno soltanto a decorrere dalle date precisate all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 ; che è opportuno disporre che gli annullamenti in causa saranno possibili soltanto quando le loro conseguenze si ripercuoteranno effettivamente sugli importi fissati in anticipo ; che un annullamento è tuttavia giustificato allorché la modifica effettuata sul relativo importo fissato in anticipo era imprevedibile ; che è pertanto opportuno limitare il diritto di annullamento alle fissazioni anticipate per le quali è stata presentata domanda prima che la modifica dell'importo in causa potesse essere prevista ;

considerando che i prezzi che devono essere pagati nell'ambito di alcune operazioni di distillazione sono fissati per la durata della campagna vitivinicola ; che quest'ultima differisce dal periodo d'applicazione dei prezzi fissati per i vini ; che occorre tuttavia fare in modo che, per tutto un raccolto, detti prezzi non subiscano modifiche ; che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2 e 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77, in virtù dei quali per le operazioni di distillazione possono essere previste date diverse da quelle fissate per il settore vitivinicolo in genere e prevedere che per talune operazioni di distillazione i nuovi tassi applicabili, in linea di massima, dal 16 dicembre 1978, si applichino fin dal 1° settembre 1978 ;

considerando che l'applicazione del tasso rappresentativo per la lira italiana fissato con regolamento (CEE) n. 178/78 del Consiglio (4) e applicabile a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 878/77 a decorrere dal 22 maggio 1978 nel settore vitivinicolo, rischierebbe di ostacolare il normale svolgimento delle operazioni di distillazione in corso ; che è pertanto necessario non applicare il tasso succitato alle operazioni in causa ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77 dispone che, per quanto concerne in particolare gli importi fissati in unità di conto e non vincolati alla fissazione dei prezzi, può essere previsto un aumento del 2 % ; che è opportuno avvalersi, per quanto necessario, di questa misura, onde evitare un deprezzamento in moneta nazionale degli importi in oggetto ;

considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo sono state fissate finora dal regolamento (CEE) n. 937/77 della Commissione, del 29 aprile 1977 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/78 (6) ; che occorre, per l'avvenire, sostituirlo con un nuovo regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati e del comitato permanente per le strutture agrarie,

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.
(3) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 65 dell'8. 3. 1978, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Fatte salve le disposizioni da adottare in ordine agli eventuali adeguamenti degli importi compensativi monetari per i prodotti per i quali è fissato un importo compensativo monetario, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, può essere chiesto :

— per i soli titoli d'importazione rilasciati in Francia, in Irlanda, in Italia e nel Regno Unito ;

— per i soli titoli di esportazione rilasciati nella Repubblica federale di Germania.

2. Per le operazioni per le quali non si applicano importi compensativi monetari, si intende per svantaggio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 878/77, la modifica, in moneta nazionale, dell'insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto che, in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo, determini, eventualmente mediante saldo,

— la riscossione di un importo superiore

o

— la concessione di un importo inferiore

a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detto tasso.

*Articolo 2*

1. Per quanto riguarda le fissazioni dei tassi rappresentativi decise prima del 12 maggio 1978, continuano ad essere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 937/77 relative all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68.

Per quanto riguarda i nuovi tassi rappresentativi decisi dopo l'11 maggio 1978 si applicano le disposizioni che seguono.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 858/78 [2], prima del 12 maggio 1978 per quanto riguarda i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), del regolamento (CEE) n. 878/77 per i prodotti e gli Stati membri interessati e a decorrere dalle date indicate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo citato.

*Articolo 3*

1. Per quanto concerne :

— i prezzi d'acquisto del vino consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [4], ed i corrispondenti importi dell'aiuto,

— i prezzi d'acquisto dovuti dagli organismi d'intervento nell'ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, nonché l'aliquota delle spese a carico degli organismi d'intervento che verrà finanziata dal FEAOG, sezione garanzia,

— i prezzi d'acquisto del vino consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 24 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, ed il corrispondente importo dell'aiuto,

i tassi rappresentativi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1978.

2. Il tasso rappresentativo per la lira italiana fissato con regolamento (CEE) n. 178/78 e applicabile a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 878/77, a decorrere dal 22 maggio 1978 nel settore vitivinicolo, non si applica nel quadro delle operazioni di distillazione decise prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 4*

1. Gli importi indicati nell'allegato sono modificati nel modo ivi indicato.

2. Per quanto riguarda gli importi indicati nell'allegato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1 entro il 1° gennaio 1979.

3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 937/77 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 18.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO*

A

| Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1) | che ammontano a | sono sostituiti dagli importi seguenti |
|---|---|---|
| Articolo 8, paragrafo 2 | 42 901 UC/ULU | 43 030 UC/ULU |
| Articolo 9, paragrafo 2 | 10 730 UC<br>54 400 UC per investimento | 10 765 UC<br>54 565 UC per investimento |
| Articolo 10 e articolo 1 della direttiva del Consiglio del 15 maggio 1973 (2) | 48 UC/ha<br>32,5 UC/ha<br>16,5 UC/ha<br>4 800 UC/azienda<br>3 250 UC/azienda<br>1 650 UC/azienda | 48,2 UC/ha<br>32,6 UC/ha<br>16,6 UC/ha<br>4 820 UC/azienda<br>3 260 UC/azienda<br>1 660 UC/azienda |
| Articolo 11, paragrafo 1 | 612 UC | 614 UC |
| Articolo 12 | 2 683 UC<br>8 048 UC | 2 691 UC<br>8 072 UC |

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 24.

B

| Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate | che ammontano a | sono sostituiti dagli importi seguenti |
|---|---|---|
| Articolo 7, paragrafo 1 | 16,5 UC/UBG o UC/ha | 16,6 UC/UBG o UC/ha |
| Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) | 53,5 UC/UBG<br>53,5 UC/ha di superfici a foraggi | 53,7 UC/UBG<br>53,7 UC/ha di superfici a foraggi |
| Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) | 53,5 UC/ha | 53,7 UC/ha |
| Articolo 10, paragrafo 2 | 10 730 UC/azienda | 10 765 UC/azienda |